

ROMA



Protocollo RC n. 11435/2020

**MEMORIA N. 26 APPROVATA DALLA GIUNTA CAPITOLINA
NELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 2020**

OGGETTO: Misure urgenti a sostegno delle attività connesse ai procedimenti edilizi a seguito dei danni economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

MEMORIA PER LA GIUNTA CAPITOLINA

Oggetto: **Misure urgenti a sostegno delle attività connesse ai procedimenti edilizi a seguito dei danni economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Premesso che:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali altamente contagiosi;

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, considerato, il repentino aggravamento della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi, anche sul territorio nazionale, ha emanato il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, aggiornato dai successivi Decreti Legge n 18 del 17 marzo 2020 e N 23 del 8 aprile 2020";

in attuazione delle disposizioni contenute nei citati D.L il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti decreti DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 marzo 2020, DOCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 10 aprile 2020 ;

in particolare, con i DPCM 22 marzo e successivamente del 10 aprile sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del medesimo DPCM;

il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, considerata la situazione emergenziale di rapida diffusione dell'epidemia e della situazione di difficoltà economica di famiglie ed imprese ha emanato i D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e D.L 23 del 8 aprile 2020 cd. "Cura Italia", avente ad oggetto: *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

il D.L. 18/2020 ha introdotto una serie di norme di carattere straordinario per fronteggiare l'emergenza in corso, introducendo misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese, prevedendo, fra l'altro, la sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici e degli enti impositori ed in particolare ha previsto agli artt. 60, 61, 62 la proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai

premi per l'assicurazione obbligatoria ed ai versamenti fiscali e contributivi. La ratio di tutto il D.L. 18/2020, nell'ottica di fornire sostegno a famiglie ed imprese, e in particolare la lettura dell'art. 61 sembra essere rivolta a consentire la sospensione di ogni versamento in favore della pubblica amministrazione per le attività in concessione in quanto le attività collegate sono fortemente rallentate se non sospese;

Considerato che

Il suddetto stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato una forte crisi economica che ha coinvolto imprese e cittadini, visti i particolari e pesanti disagi determinati in ogni campo produttivo;

le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa richiamata in premessa stanno incidendo fortemente sul tessuto economico locale; in particolare, oltre alle attività commerciali, al turismo, alle attività artigianali, culturali, sportive e ricreative, un settore che sta risentendo fortemente della crisi è il comparto edilizio, sia per le imprese che operano nel settore delle costruzioni edili che per i cittadini che dovendo provvedere a versamenti per oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e di ogni altro versamento comunque denominato afferente i procedimenti edilizi, si trovano nell'impossibilità momentanea di poter adempiere agli obblighi assunti, come si evince dalle numerose richieste, che in tal senso, stanno pervenendo agli uffici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale;

Roma capitale sta varando una serie di misure settoriali atte a mitigare gli effetti negativi e gli impatti economici per i cittadini e i comparti produttivi al fine di delineare una strategia organica di sostegno e rilancio complessivo;

l'art. 61 del D.L. 18/2020, elenca una serie di ipotesi che sembrano riferirsi ad "*attività in concessione*" in cui si ritiene, vista la sfera dell'autonomia impositiva dell'Ente, possano essere ricomprese le fattispecie dei versamenti collegati ai titoli edilizi così come indicato nel parere dell'Avvocatura Capitolina prot. QI 44243/20;

è intenzione pertanto di questa Amministrazione adottare anche delle misure a sostegno del settore edilizio, con riferimento, per i titoli abilitativi già rilasciati e in ordine all'avvenuta attivazione della modalità di rateizzazione, alla valutazione del differimento dei termini di corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo concessorio, con riferimento a quanto previsto all'art. 3, comma 2, del Regolamento Generale delle Entrate che stabilisce: "*La Giunta Capitolina (...) sospende, differisce o rimette nei termini gli adempimenti connessi agli obblighi relativi alle entrate di competenza di Roma Capitale per comprovate circostanze di carattere generale (...)*".

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

dà mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica "*ratione materiae*", congiuntamente al Dipartimento Risorse Economiche, di valutare, previa verifica delle coperture finanziarie e di cassa, e conseguentemente predisporre i provvedimenti da sottoporre agli organi competenti – Giunta e/o Assemblea - secondo le possibilità date dalla legge e dal Regolamento, affinché sia disposta:

- la sospensione di tutti i versamenti relativi agli oneri di urbanizzazione, di costo di costruzione e di ogni altro versamento comunque denominato afferente i titoli edilizi già rilasciati e per i quali sia stata attivata la modalità di rateizzazione e inoltrata istanza di sospensione , nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio, salvo ulteriori successivi provvedimenti da parte del Governo;

- il differimento di mesi cinque, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dei pagamenti di cui al capo precedente, aventi scadenze originali fissate entro il termine del 30 aprile del corrente anno.

L'Assessore
Luca Montuori